

— La presente impugnazione solleverebbe una questione significativa per l'unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell'Unione. La sentenza impugnata avallerebbe un'interpretazione restrittiva della portata dell'esigenza orizzontale della persistenza dell'interesse ad agire. Detta esigenza si ispirerebbe alla teoria generale del diritto processuale comune agli Stati membri e l'interpretazione fornita dal giudice dell'Unione potrebbe influenzare significativamente il modo in cui viene applicata dai giudici nazionali. La presente impugnazione solleverebbe anche un'importante questione di natura procedurale — in alcun modo limitata all'ambito del diritto di proprietà intellettuale — ossia le conseguenze da trarre dalla norma secondo cui l'autore dell'atto annullato deve fare riferimento alla data in cui esso lo aveva adottato per adottare l'atto sostitutivo. La questione del venir meno del diritto anteriore nelle more del procedimento avrebbe dato luogo a sentenze contraddittorie del Tribunale, tuttavia la Corte di giustizia avrebbe avuto occasione di affrontare tale questione solo brevemente, con ordinanza motivata. La presente impugnazione solleverebbe anche la questione generale delle conseguenze, sull'ordinamento giuridico dell'Unione, dell'effettivo recesso dall'Unione del Regno Unito.

(1) Articoli 11, 51, paragrafo 1, 66, paragrafo 1, e 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).

(2) Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU 2019, C 384 I, pag. 1).

---

**Impugnazione proposta il 10 gennaio 2022 dalla Sanford LP avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 10 novembre 2021, causa T-443/20, Sanford/EUIPO — Avery Zweckform (Etichette)**

**(Causa C-19/22 P)**

(2022/C 207/15)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Sanford LP (rappresentante: J. Zecher, Rechtsanwalt)

*Altre parti nel procedimento:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Avery Zweckform GmbH

Con ordinanza del 6 aprile 2022, la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l'impugnazione non è ammessa e ha condannato la Sanford LP a farsi carico delle proprie spese.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky (Repubblica ceca) il 28 gennaio 2022 — YQ/ Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**(Causa C-57/22)**

(2022/C 207/16)

*Lingua processuale: il ceco*

**Giudice del rinvio**

Nejvyšší soud České republiky

**Parti**

*Ricorrente per cassazione:* YQ

*Altra parte nel procedimento di cassazione:* Ředitelství silnic a dálnic ČR

### Questione pregiudiziale

Se l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE <sup>(1)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una giurisprudenza nazionale secondo la quale un lavoratore illegittimamente licenziato, e successivamente reintegrato nel suo posto di lavoro conformemente al diritto nazionale a seguito dell'annullamento del suo licenziamento mediante una decisione giudiziaria, non ha diritto a ferie annuali retribuite per il periodo compreso tra la data del licenziamento e la data della sua reintegrazione nel posto di lavoro, per il fatto che, nel corso di detto periodo, tale lavoratore non ha svolto un lavoro effettivo al servizio del datore di lavoro, anche nel caso in cui, secondo la normativa nazionale, un dipendente illegittimamente licenziato, che abbia tempestivamente comunicato per iscritto al datore di lavoro di voler rimanere alle sue dipendenze, ha diritto a un'indennità di salario o stipendio pari al guadagno medio a decorrere dal giorno in cui ha comunicato al datore di lavoro di voler rimanere alle sue dipendenze fino al giorno in cui il datore di lavoro gli consente di riprendere il lavoro oppure in cui il rapporto di lavoro ha validamente fine.

<sup>(1)</sup> GU 2003 L 299, pag. 9.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il  
2 febbraio 2022 — Infraestruturas de Portugal, SA, Futrifer Indústrias Ferroviárias, SA / Toscca  
Equipamentos de Madeira Lda**

**(Causa C-66/22)**

(2022/C 207/17)

*Lingua processuale: il portoghese*

### Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

### Parti

*Ricorrenti:* Infraestruturas de Portugal, SA, Futrifer Indústrias Ferroviárias, SA

*Resistente:* Toscca Equipamentos de Madeira Lda

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se la causa di esclusione prevista all'articolo 57, paragrafo 4, lettera d), della direttiva 2014/24/UE <sup>(1)</sup> costituisca una «riserva di decisione» dell'amministrazione aggiudicatrice.
- 2) Se il legislatore nazionale possa sostituire integralmente la decisione spettante all'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 4, lettera d), della direttiva 2014/24/UE con una decisione (con gli effetti di una decisione) generica dell'Autoridade da Concorrência (autorità della concorrenza) di applicazione di una sanzione accessoria consistente nel divieto di partecipazione a gare d'appalti pubblici durante un determinato periodo di tempo nell'ambito dell'applicazione di una sanzione pecuniaria per violazione di regole di concorrenza.
- 3) Se la decisione dell'amministrazione aggiudicatrice sull'«affidabilità» dell'operatore economico tenuto conto dell'osservanza (inosservanza) delle regole del diritto della concorrenza al di fuori della specifica procedura di aggiudicazione debba intendersi nel senso che è necessario effettuare una valutazione motivata dell'idoneità relativa del summenzionato operatore, ciò che contribuisce a dare applicazione concreta al diritto ad una buona amministrazione, previsto all'articolo 41, paragrafo 2, lettera c) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- 4) Se si possa considerare conforme con il diritto europeo e, in particolare, con quanto previsto dall'articolo 57, paragrafo 4, lettera d), della direttiva 2014/24/UE, la soluzione adottata dal diritto portoghese all'articolo 55, paragrafo 1, lettera f), del CCP <sup>(2)</sup>, che fa dipendere l'esclusione di un operatore economico dalla procedura di aggiudicazione, per violazione delle regole di concorrenza al di fuori della specifica procedura di aggiudicazione in esame, dalla decisione che dovesse essere adottata da parte dell'Autoridade da Concorrência in sede di applicazione della sanzione accessoria consistente nel divieto di partecipazione a gare d'appalti pubblici, procedura nell'ambito della quale è l'Autoridade da Concorrência a valutare in tale sede la rilevanza delle misure di self-cleaning adottate.